

**Tribunale La Spezia**  
***Sentenza del 13/01/2021***

In funzione di giudice d'appello

In composizione monocratica e in persona del giudice Lucia Sebastiani ha pronunciato all'udienza del 12 gennaio 2021 la seguente

SENTENZA ex art. 437 c.p.c., art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011

nella causa iscritta al n. 2749/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: Appello avverso sentenza n. 298/2018 del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative e promossa

DA xx residente in xx xxx  
APPELLANTE

Contro  
PREFETTURA DELLA SPEZIA  
APPELLATA

*Svolgimento del processo - Motivi della decisione*

xx ha proposto opposizione avverso l'ordinanza/ingiunzione prefettizia del 30/11/2015 con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di complessivi Euro 368,60 (Euro 338,00 di sanzione amministrativa, cui si aggiungono Euro 30,60 per spese), oltre che il ripristino dello stato dei luoghi.

L'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione ha fatto seguito al verbale di contestazione n. 376/15 del Comando di Polizia Locale del Comune di Portovenere per violazione dell'art. 22 comma 1 e 11 C.d.S., e quindi al rigetto del ricorso proposto al Prefetto della Spezia ex art. 203 C.d.S avverso detto verbale di contestazione.

A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

- a) motivazione apparente dell'ordinanza ingiunzione;
- b) mancata indicazione dei motivi dell'impossibilità di contestazione immediata;
- c) difetto di legittimazione passiva della xx. in quanto mera nuda proprietaria;
- d) insussistenza della violazione in quanto trattasi di passi "a raso";
- e) inapplicabilità della sanzione accessoria non essendo stati mutati i luoghi.

All'esito del giudizio radicatosi nel contraddittorio con la Prefettura della Spezia il Giudice di Pace, con sentenza n. 298/2018, ha rigettato l'opposizione confermando integralmente l'ordinanza ingiunzione e compensando integralmente le spese di lite.

La xx ha quindi proposto appello avverso la sopracitata sentenza riproponendo i medesimi motivi oggetto di opposizione.

Si è costituita in giudizio la Prefettura della Spezia, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.

La causa giunge quindi in decisione.

Vanno esaminati singolarmente gli specifici motivi di appello.

- Motivazione apparente dell'ordinanza ingiunzione

Il motivo è infondato.

L'ordinanza ingiunzione contiene una motivazione per relationem, cioè richiama integralmente sia il verbale di accertamento che le deduzioni del Comando accertatore. Peraltro, per giurisprudenza costante "L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante." (così da ultimo Cass. sez. II sent. n. 2959 del 16.2.2016)

- mancata indicazione dei motivi dell'impossibilità di contestazione immediata Il motivo è infondato.

Nel verbale di contestazione gli agenti di P.M. verbalizzanti danno atto di non aver potuto procedere a contestazione immediata, in quanto impegnati in altro servizio sulla vicina xx

Già nelle controdeduzioni svolte in sede di ricorso al Prefetto, viene poi spiegato che tale servizio era consistito nell'attività di controllo in occasione dell'entrata a scuola, trovandosi i verbalizzanti all'altezza dell'attraversamento pedonale frontistante il plesso scolastico e all'intersezione della xx. con via xx

Come correttamente rilevato dal Giudice di Pace tale motivazione è sufficiente, non incompatibile con il fatto che gli agenti hanno potuto accertare direttamente l'uscita dei veicoli - specificatamente indicati - dal fondo terraneo dell'immobile di cui la xx è nuda proprietaria, e con la contestuale eventuale annotazione delle targhe dei veicoli stessi, e consente di valutare se, nel caso specifico, fosse esigibile o meno la contestazione immediata della violazione accertata.

La Suprema Corte infatti ha costantemente affermato il principio secondo cui "la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio"

Al riguardo si è poi precisato che il fine istituzionale del servizio predisposto dall'Amministrazione "è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade" con la conseguenza che la contestazione immediata "può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi"" (così Cass. sez. II ord. n. 18023 del 9/7/2018).

Nel caso di specie quindi deve ritenersi corretto il comportamento degli agenti verbalizzanti che, in un giudizio di bilanciamento tra opposte esigenze di tutela, non hanno interrotto un servizio, già in atto, a tutela della pubblica incolumità (attività di gestione e controllo del traffico dinanzi a plesso scolastico in orario di entrata) per procedere alla contestazione immediata nei confronti di un solo trasgressore di una violazione che certamente non era in quel momento foriera di pericolo concreto per alcuno.

Né infine può sostenersi che la mancata contestazione immediata abbia comportato un pregiudizio per la difesa della opponente, la quale, nel merito, non ha contestato i fatti accertati dalla P.M., limitandosi ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva e la non necessità di autorizzazione

- Difetto di legittimazione passiva della xx in quanto mera nuda proprietaria

Il motivo è infondato.

Non si ravvisano incongruenze nella motivazione del Giudice di Pace.

L'art. 22 comma 11 del C.d.S. prescinde dalla titolarità di un diritto in capo al trasgressore, disponendo che "chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza

l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 695"

La xx., oltre che nuda proprietaria, risulta anche risiedere nell'immobile (come si evince incontestatamente dagli atti di causa) e quindi ne è utilizzatrice ed in ogni caso è il soggetto che ha consentito che il locale pertinenziale al piano terra fosse adibito ad autorimessa con immissione di veicoli nel flusso della circolazione stradale in assenza della necessaria autorizzazione; autorizzazione peraltro in precedenza richiesta proprio dalla xx e mai ritirata.

E, per concludere sul punto, deve rilevarsi che spettano al nudo proprietario e non all'usufruttuario, le opere che incidono sulla struttura, sostanza e destinazione della cosa (così da ultimo Cass. sez. II ord. n. 22797 del 12.9.2019).

Né la xx ha allegato che l'utilizzo del fondo quale garage sarebbe avvenuto contro la sua volontà (cfr. sul punto Cass. sez. II sent. n. 1253 del 19/1/2007: "Ai sensi dell'art. 22, comma 11, del codice della strada, è soggetto a sanzione amministrativa non a titolo di responsabilità oggettiva, ma per colposa o dolosa inosservanza del precetto, chiunque ponga in essere alternativamente una delle condotte ivi previste, ovvero chiunque da un fondo che si affaccia sulla strada pubblica apra un nuovo accesso su di essa senza l'autorizzazione dell'ente proprietario o mantenga in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, rimanendo irrilevante la circostanza che l'accesso sia stato realizzato da persona diversa dall'attuale possessore o proprietario del fondo frontista, a meno che questi non fornisca la prova che altri avesse la disponibilità dell'immobile.")

- insussistenza della violazione in quanto trattasi di passi "a raso"

Anche questo motivo di appello è infondato.

Si definiscono passi carrai "a raso" quelli in cui non vi è occupazione di suolo pubblico e non vi sono state realizzate opere per facilitare l'accesso dei veicoli negli immobili privati (tagli di marciapiedi, apposizione di listoni delimitativi, modifiche del piano stradale ecc.)

A prescindere dalle reali caratteristiche del passo carraio oggetto di causa (certamente non desumibili dalla copia della fotografia - del tutto oscura - allegata alle controdeduzioni del Comando accertatore, depositate nel giudizio di primo grado) si rileva che i passi "a raso", a seguito di recenti arresti giurisprudenziali, sono da ritenersi esonerati dal pagamento di tasse o tariffe per l'occupazione di suolo pubblico (cfr. Cass. n. 16733/ del 27 luglio 2007, sezione tributaria), ma non per questo devono ritenersi sottratti alla disciplina del Codice della Strada, che ha tutt'altra finalità.

L'art. 22 C.d.S. infatti non contiene alcuna distinzione tra passi carrai, tutti ricompresi nelle definizioni di "accessi e diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali" ed anzi precisa che ogni passo carrabile (senza alcuna distinzione tra ordinario ed a raso) deve essere soggetto ad autorizzazione e segnalato con specifico segnale stradale.

E l'art. 44 del Regolamento di attuazione definisce accessi, ai fini dell'art. 22 Codice della Strada, sia le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico, sia le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico, specificando che tali accessi si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti.

Da ciò si desume pertanto che anche gli accessi a raso, posto che quello oggetto di causa possa essere così qualificato, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 22 Codice della Strada.

- Inapplicabilità della sanzione accessoria non essendo stati mutati i luoghi

Anche l'ultimo motivo di appello è infondato.

Nel caso di specie il ripristino dei luoghi consiste nel ristabilire il legittimo uso del fondo terraneo escludendosene una destinazione a ricovero veicoli (che presuppone viceversa un accesso verso la strada pubblica e quindi un passo carraio ad oggi non autorizzato).

In conclusione il Giudice di Pace ha fatto buon governo delle norme in materia e tutte le censure mosse dall'appellante sono infondate.

A ciò consegue il rigetto dell'appello, la conferma integrale della sentenza impugnata e la condanna di parte appellante soccombente al pagamento delle spese di lite anche di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo alla stregua della tab. 2 primo scaglione (in relazione al valore della controversia) e tenuto conto dell'attività processuale espletata (assenza di attività istruttoria).

In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come introdotto dalla L. n. 228 del 2012 parte appellante è tenuta al versamento di importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, essendo stata rigettata l'impugnazione P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede :

Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 298/2018 del Giudice di Pace della Spezia, che conferma integralmente

Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellata in questo grado di giudizio, liquidate in Euro 350,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello.

Così deciso in La Spezia, il 12 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2021.